

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57^o anno

8 febbraio 2014

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2014/C 39/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea* GU C 31 dell'1.2.2014 1

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2014/C 39/02

Causa C-40/12 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 novembre 2013 — Gascogne Sack Deutschland GmbH, già Sachsa Verpackung GmbH/Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Intese — Settore dei sacchi industriali di plastica — Imputabilità alla società controllante dell'infrazione commessa dalla controllata — Durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale — Principio di tutela giurisdizionale effettiva) 2

2014/C 39/03


Causa C-50/12 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 novembre 2013 — Kendrion NV/Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Intese — Settore dei sacchi industriali di plastica — Imputabilità alla società controllante dell'infrazione commessa dalla controllata — Responsabilità solidale della controllante per il versamento dell'ammenda inflitta alla controllata — Durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale — Principio di tutela giurisdizionale effettiva) 2

IT


Prezzo:
3 EUR

(segue)

2014/C 39/04	Causa C-58/12 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 novembre 2013 — Groupe Gascogne SA/Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Intese — Settore dei sacchi industriali di plastica — Imputabilità alla società controllante dell'infrazione commessa dalla controllata — Considerazione del fatturato complessivo del gruppo ai fini del calcolo del massimale dell'ammenda — Durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale — Principio di tutela giurisdizionale effettiva)	3
2014/C 39/05	Causa C-63/12: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 novembre 2013 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea (Ricorso di annullamento — Decisione 2011/866/UE — Adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea — Statuto dei funzionari — Articolo 65 dello Statuto — Metodo di adeguamento — Articolo 3 dell'allegato XI dello Statuto — Clausola di eccezione — Articolo 10 dell'allegato XI dello Statuto — Deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale — Adeguamento dei coefficienti correttori — Articolo 64 dello Statuto — Decisione del Consiglio — Rifiuto di adottare la proposta della Commissione)	3
2014/C 39/06	Causa C-66/12: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 novembre 2013 — Consiglio dell'Unione europea/Commissione europea [Adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea — Statuto dei funzionari — Ricorso di annullamento — Comunicazione COM(2011) 829 def. — Proposta COM(2011) 820 def. — Ricorso per carenza — Presentazione di proposte sul fondamento dell'articolo 10 dell'allegato XI dello Statuto dei funzionari — Astensione della Commissione — Ricorso divenuto privo di oggetto — Non luogo a statuire] ...	4
2014/C 39/07	Causa C-196/12: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 novembre 2013 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea (Ricorso per carenza — Adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea — Statuto dei funzionari — Adeguamento dei coefficienti correttori — Decisione del Consiglio — Rifiuto di adottare la proposta della Commissione — Astensione — Irricevibilità)	4
2014/C 39/08	Causa C-284/12: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Koblenz — Germania) — Deutsche Lufthansa AG/Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH (Aiuti di Stato — Articoli 107 TFUE e 108 TFUE — Vantaggi concessi da un'impresa pubblica che gestisce un aeroporto ad una compagnia aerea a basso costo — Decisione di avviare il procedimento di indagine formale di tale misura — Obbligo dei giudici degli Stati membri di conformarsi alla valutazione operata dalla Commissione in tale decisione in merito all'esistenza di un aiuto)	5
2014/C 39/09	Causa C-302/12: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X Minister van Financiën (Rinvio pregiudiziale — Articolo 43 CE — Autoveicoli — Uso in uno Stato membro di un autoveicolo privato immatricolato in un altro Stato membro — Tassazione di detto veicolo nel primo Stato membro in occasione della prima utilizzazione sulla rete stradale nazionale nonché nel secondo Stato membro in occasione della sua immatricolazione — Veicolo utilizzato dal cittadino interessato tanto a fini privati quanto per recarsi, dallo Stato membro di origine, sul luogo di lavoro situato nel primo Stato membro)	6
2014/C 39/10	Causa C-348/12 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 novembre 2013 — Consiglio dell'Unione europea/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran, Commissione europea (Impugnazione — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Misure rivolte contro l'industria del petrolio e del gas iraniano — Congelamento di fondi — Obbligo di motivazione — Obbligo di giustificare la fondatezza della misura)	6
2014/C 39/11	Causa C-494/12: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 novembre 2013 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito] — Dixons Retail plc/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Direttiva 2006/112/CE — Imposta sul valore aggiunto — Cessione di beni — Nozione — Utilizzo fraudolento di una carta di credito)	7



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2014/C 39/12	Causa C-595/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 21 novembre 2013 — Staatssecretaris van Financiën, altra parte: Fiscale Eenheid X NV cs	7
2014/C 39/13	Causa C-601/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 25 novembre 2013 — AMBISIG-Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica Lda/NERSANT-Associação Empresarial da Região de Santarém, NÚCLEO INICIAL — Formação e Consultoria Lda	8
2014/C 39/14	Causa C-606/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Sundsvall (Svezia) il 25 novembre 2013 — OKG AB/Skatteverket	8
2014/C 39/15	Causa C-621/13 P: Impugnazione proposta il 28 novembre 2013 da Orange, ex France Télécom, avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 settembre 2013, causa T-258/10, Orange e Commissione	8
2014/C 39/16	Causa C-624/13 P: Impugnazione proposta il 2 dicembre 2013 da Iliad SA, Free infrastructure, Free SAS avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 settembre 2013, T-325/10, Iliad e a./Commissione	9
2014/C 39/17	Causa C-625/13 P: Impugnazione proposta il 29 novembre 2013 da Villeroy & Boch AG avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013, cause riunite T-373/10, T-374/10, T-382/10 e T-402/10, Villeroy & Boch AG e a./Commissione europea	10
2014/C 39/18	Causa C-626/13 P: Impugnazione proposta il 29 novembre 2013 da Villeroy & Boch Austria GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013, cause riunite T-373/10, T-374/10, T-382/10 e T-402/10, Villeroy & Boch Austria GmbH e a./Commissione europea	12
2014/C 39/19	Causa C-627/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 2 dicembre 2013 — Procedimento penale a carico di Miguel M.	12
2014/C 39/20	Causa C-628/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 2 dicembre 2013 — Jean-Bernard Lafonta/Autorité des marchés financiers	13
2014/C 39/21	Causa C-635/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti (Romania) il 4 dicembre 2013 — SC ALKA CO SRL/Autoritatea Naţională a Vămilor — Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Constanţa, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti	13
2014/C 39/22	Causa C-646/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Galați (Romania) il 5 dicembre 2013 — Casa Judecătană de Pensii Brăila/E.S.	14
2014/C 39/23	Causa C-649/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de commerce de Versailles (Francia) il 6 dicembre 2013 — Comité d'entreprise de Nortel Networks SA e a., Me Rogeau, liquidatore della Nortel Networks SA./Me Rogeau liquidatore della Nortel Networks SA, Alan Robert Bloom e.a.	14



Tribunale

2014/C 39/24

Causa T-171/08: Sentenza del Tribunale 12 dicembre 2013 — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commissione («Fondo europeo per i rifugiati — Azione di sensibilizzazione e diffusione di informazioni sui rifugiati vittime di traumi psicologici — Progetto “Rifugiati vittime di traumi nell’Unione: istituzioni, meccanismi di protezione e buone pratiche” — Pagamento del saldo — Obbligo di motivazione — Principio di buona amministrazione — Errore di valutazione»)

15

2014/C 39/25

Causa T-399/09: Sentenza del Tribunale 13 dicembre 2013 — HSE/Commissione [«Concorrenza — Intese — Mercato del carburo di calcio e del magnesio per l’industria dell’acciaio e del gas nel SEE, esclusi Irlanda, Spagna, Portogallo e Regno Unito — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Imputabilità dell’infrazione — Presunzione d’innocenza — Ammende — Articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 — Circostanze attenuanti — Infrazione imputabile a negligenza — Infrazione autorizzata o caldeggiata dalle autorità pubbliche»]

15

2014/C 39/26

Causa T-240/10: Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2013 — Ungheria/Commissione («Ravvicinamento delle legislazioni — Emissione deliberata di OGM nell’ambiente — Procedimento di autorizzazione all’immissione in commercio — Pareri scientifici dell’EFSA — Comitologia — Procedura di regolamentazione — Violazione delle forme sostanziali — Rilevazione d’ufficio»)

16

2014/C 39/27

Causa T-58/12: Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2013 — Nabipour e a./Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell’Iran volte a impedire la proliferazione nucleare — Congelamento di fondi — Restrizioni in materia di ammissione — Obbligo di motivazione — Errore di diritto — Errore di valutazione — Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»)

16

2014/C 39/28

Causa T-117/12: Sentenza del Tribunale 12 dicembre 2013 — ANKO/Commissione [«Clausola compromissoria — Settimo programma-quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) — Contratti relativi ai progetti Perform e Oasis — Sospensione dei pagamenti — Irregolarità constatate nell’ambito di verifiche contabili relative ad altri progetti — Interessi di mora»]

17

2014/C 39/29

Causa T-118/12: Sentenza del Tribunale 12 dicembre 2013 — ANKO/Commissione [«Clausola compromissoria — Sesto programma-quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002-2006) — Contratto relativo al progetto Persona — Sospensione dei pagamenti — Irregolarità constatate nell’ambito di verifiche contabili relative ad altri progetti — Interessi di mora»]

18

2014/C 39/30

Causa T-156/12: Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2013 — Sweet Tec/UAMI (Forma ovale) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario tridimensionale — Forma ovale — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

18


2014/C 39/31

Causa T-165/12: Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2013 — European Dynamics Luxembourg e Evropaïki Dynamiki/Commissione («Appalto pubblico di servizi — Gara d’appalto — Prestazione di servizi di sostegno finalizzati allo sviluppo di un’infrastruttura informatica e di servizi di e-government in Albania — Rigitto dell’offerta di un offerente — Trasparenza — Obbligo di motivazione»)

19



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2014/C 39/32	Causa T-438/10: Ordinanza del Tribunale del 4 dicembre 2013 — Forgital Italy/Consiglio («Ricorso di annullamento — Tariffa doganale comune — Sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca — Modifica della designazione di talune sospensioni — Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione — Irricevibilità»)	19
2014/C 39/33	Causa T-176/11: Ordinanza del Tribunale del 10 dicembre 2013 — Carbúnión/Consiglio («Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Decisione relativa agli aiuti destinati ad agevolare la chiusura delle miniere di carbone non competitive — Annullamento parziale — Inscindibilità — Irricevibilità»)	20
2014/C 39/34	Causa T-159/12: Ordinanza del Tribunale del 3 dicembre 2013 — Pri/UAMI — Belgravia Investment Group (PRONOKAL) («Cancellazione dal ruolo — Conclusioni presentate al momento della rinuncia agli atti — Irricevibilità»)	20
2014/C 39/35	Causa T-579/13 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 18 dicembre 2013 — Istituto di vigilanza dell'Urbe/Commissione («Procedimento sommario — Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Prestazioni di servizi di guardia e di accoglienza presso le “Case dell'Unione europea” a Roma e a Milano — Aggiudicazione dell'appalto a un altro offerente — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Inosservanza dei requisiti di forma — Irricevibilità»)	21
2014/C 39/36	Causa T-595/13: Ricorso proposto il 13 novembre 2013 — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte/UAMI — LG Electronics (compressor technology)	21
2014/C 39/37	Causa T-596/13: Ricorso proposto il 15 novembre 2013 — Emsibeth/UAMI — Peek & Cloppenburg (Nael)	21
2014/C 39/38	Causa T-599/13: Ricorso proposto l'11 novembre 2013 — Cosmowell/UAMI — Haw Par (GELEN-KGOLD)	22
2014/C 39/39	Causa T-606/13: Ricorso proposto il 15 novembre 2013 — Mustang/UAMI — Dubek (20 CLASS A FILTER CIGARETTES Mustang)	22
2014/C 39/40	Causa T-613/13: Ricorso proposto il 20 novembre 2013 — alfavet Tierarzneimittel/UAMI — Millet Innovation (Epibac)	23
2014/C 39/41	Causa T-622/13: Ricorso proposto il 25 novembre 2013 — Ratioparts-Ersatzteile/UAMI — Norwood Promotional Products Europe (NORTHWOOD professional forest equipment)	23
2014/C 39/42	Causa T-636/13: Ricorso proposto il 26 novembre 2013 — TrekStor/UAMI — MSI Technology (MovieStation)	24
2014/C 39/43	Causa T-640/13: Ricorso proposto il 2 dicembre 2013 — Sto/UAMI — Fixit Trockenmörtel Holding (CRETEO)	24
2014/C 39/44	Causa T-647/13: Ricorso proposto il 2 dicembre 2013 — Meda/UAMI — Takeda (PANTOPREM) ...	25
2014/C 39/45	Causa T-649/13: Ricorso proposto il 4 dicembre 2013 — TrekStor/UAMI (SmartTV Station)	25
2014/C 39/46	Causa T-654/13: Ricorso proposto il 6 dicembre 2013 — Gako Konietzko/UAMI (Forma di una confezione)	26



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2014/C 39/47	Causa T-655/13: Ricorso proposto il 9 dicembre 2013 — Enercon/UAMI (Tonalità del colore verde)	26

Tribunale della funzione pubblica

2014/C 39/48	Causa F-133/11: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 12 dicembre 2013 — BV/Commissione (Funzione pubblica — Nomina — Candidati iscritti negli elenchi di riserva dei concorsi il cui bando è stato pubblicato prima dell'entrata in vigore del nuovo Statuto — Inquadramento nel grado — Principio della parità di trattamento — Discriminazione in base all'età — Libera circolazione delle persone)	27
2014/C 39/49	Causa F-142/11: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 12 dicembre 2013 — Simpson/Consiglio (Funzione pubblica — Promozione — Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 9 in seguito al buon esito di un concorso per il grado AD 9 — Parità di trattamento)	27
2014/C 39/50	Causa F-22/12: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 12 dicembre 2013 — Hall/Commissione e CEPOL (Funzione pubblica — Retribuzione — Assegni familiari — Assegno per figli a carico — Indennità scolastica — Figli della moglie del ricorrente che non vivono presso il domicilio della coppia — Condizioni per la concessione)	28
2014/C 39/51	Causa F-68/12: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 12 dicembre 2013 — Lebedef/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Rapporto informativo — Esercizio di valutazione per l'anno 2010 — Domanda di annullamento del rapporto informativo — Domanda di annullamento del numero dei punti di promozione attribuiti)	28
2014/C 39/52	Causa F-129/12: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 12 dicembre 2013 — CH/Parlamento (Funzione pubblica — Assistenti parlamentari accreditati — Risoluzione anticipata del contratto — Domanda di assistenza — Molestie psicologiche)	28
2014/C 39/53	Causa F-135/12: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 12 dicembre 2013 — Marenco/REA (Funzione pubblica — Agente temporaneo — Assunzione — Invito a manifestare interesse — REA/2011/TA/PO/AD 5 — Mancata iscrizione nell'elenco di riserva — Regolarità del procedimento di selezione — Stabilità della composizione del comitato di selezione)	29
2014/C 39/54	Causa F-162/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 16 dicembre 2013 — CL/AEA (Funzione pubblica — Agente temporaneo — Congedo di malattia — Reintegrazione — Dovere di sollecitudine — Molestie psicologiche)	29
2014/C 39/55	Causa F-30/13: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 16 dicembre 2013 — Roda/Commissione (Funzione pubblica — Pensione di reversibilità — Decesso di un ex coniuge — Pensione alimentare — Procedimento precontenzioso — Necessità di un reclamo — Tardività — Irricevibilità manifesta)	30
2014/C 39/56	Causa F-2/10 RENV: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 6 dicembre 2013 — Marcuccio/Commissione	30



IV

*(Informazioni)***INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA****CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA**

(2014/C 39/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*

GU C 31 del 1.2.2014

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 24 del 25.1.2014

GU C 15 del 18.1.2014

GU C 9 del 11.1.2014

GU C 377 del 21.12.2013

GU C 367 del 14.12.2013

GU C 359 del 7.12.2013

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 novembre 2013 — Gascogne Sack Deutschland GmbH, già Sachsa Verpackung GmbH/Commissione europea

(Causa C-40/12 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Concorrenza — Intese — Settore dei sacchi industriali di plastica — Imputabilità alla società controllante dell'infrazione commessa dalla controllata — Durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale — Principio di tutela giurisdizionale effettiva)

(2014/C 39/02)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gascogne Sack Deutschland GmbH, già Sachsa Verpackung GmbH (rappresentanti: F. Puel e L. François-Martin, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e N. von Lingen, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commissione (T-79/06), con cui il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento parziale della decisione C(2005) 4634 def., della Commissione, del 30 novembre 2005, relativa ad un procedimento d'applicazione dell'articolo 81 CE (caso COMP/38.354 — Sacchi industriali), per quanto riguarda un'intesa sul mercato dei sacchi industriali in plastica ed una domanda di riforma di tale decisione

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Gascogne Sack Deutschland GmbH è condannata alle spese della presente impugnazione.

⁽¹⁾ GU C 89 del 24.3.2012.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 novembre 2013 — Kendrion NV/Commissione europea

(Causa C-50/12 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Concorrenza — Intese — Settore dei sacchi industriali di plastica — Imputabilità alla società controllante dell'infrazione commessa dalla controllata — Responsabilità solidale della controllante per il versamento dell'ammenda inflitta alla controllata — Durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale — Principio di tutela giurisdizionale effettiva)

(2014/C 39/03)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Kendrion NV (rappresentanti: P. Glazener e T. Ottervanger, advocaten)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e S. Noë, agenti)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 novembre 2011, Kendrion/Commissione (T-54/06), con la quale il Tribunale ha respinto una domanda di annullamento della decisione C(2005) 4634 della Commissione, del 30 novembre 2005, relativa a un procedimento di applicazione dell'articolo 81 [CE] (caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali), nella parte in cui è indirizzata alla Kendrion, relativa a un'intesa sul mercato dei sacchi industriali in plastica, nonché una domanda di annullamento o, in subordine, di riduzione dell'ammenda inflitta alla Kendrion

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.

- 2) La Kendrion NV è condannata alle spese della presente impugnazione.

⁽¹⁾ GU C 80 del 17.3.2012.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 novembre 2013 — Groupe Gascogne SA/Commissione europea

(Causa C-58/12 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Concorrenza — Intese — Settore dei sacchi industriali di plastica — Imputabilità alla società controllante dell'infrazione commessa dalla controllata — Considerazione del fatturato complessivo del gruppo ai fini del calcolo del massimale dell'ammonia — Durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale — Principio di tutela giurisdizionale effettiva)

(2014/C 39/04)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Groupe Gascogne SA (rappresentanti: P. Hubert e F. Durand, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e N. von Lingen, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commissione, T-72/06, mediante la quale il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento parziale e la domanda di riforma della decisione C(2005) 4634 def., della Commissione, del 30 novembre 2005, relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 81 CE (caso COMP/38.354 — Sacchi industriali), riguardante un'intesa sul mercato dei sacchi industriali in plastica ed una domanda di riforma di detta decisione

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.

- 2) La Groupe Gascogne SA è condannata alle spese della presente impugnazione.

⁽¹⁾ GU C 89 del 24.3.2012.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 novembre 2013 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-63/12) ⁽¹⁾

(Ricorso di annullamento — Decisione 2011/866/UE — Adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea — Statuto dei funzionari — Articolo 65 dello Statuto — Metodo di adeguamento — Articolo 3 dell'allegato XI dello Statuto — Clausola di eccezione — Articolo 10 dell'allegato XI dello Statuto — Deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale — Adeguamento dei coefficienti correttori — Articolo 64 dello Statuto — Decisione del Consiglio — Rifiuto di adottare la proposta della Commissione)

(2014/C 39/05)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall, D. Martin e J.-P. Keppenne, agenti)

Interveniente a sostegno del ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Neergaard e S. Seyr, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e J. Herrmann, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, D. Hadroušek e J. Vláčil, agenti), Regno di Danimarca (rappresentanti: V. Pasternak Jørgensen e C. Thorning, agenti), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e N. Graf Vitzthum, agenti), Regno di Spagna (rappresentanti: N. Díaz Abad e S. Centeno Huerta, agenti), Regno dei Paesi Bassi (/rappresentanti: C. Wissels e M. Bulterman, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: E. Jenkinson e J. Beeko, agenti, assistite da R. Palmer, barrister)

Oggetto

Ricorso di annullamento — Decisione 2011/866/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2011, concernente la proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che adegua con effetto dal 1º luglio 2011 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (GU L 341, pag. 54) — Mancato rispetto del metodo di adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e agenti dell'Unione — Rifiuto di adeguamento dei coefficienti correttori applicabili ai luoghi di assegnazione — Sviamento di potere — Violazione degli articoli 64 e 65 dello Statuto dei funzionari, nonché degli articoli 1, 3 e 10 dell'allegato XI dello Statuto — Violazione del principio «patere legem quam ipse fecisti» — Violazione del principio della parità di trattamento — Difetto di motivazione

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.
- 3) La Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché il Parlamento europeo sopportano le proprie spese.

(¹) GU C 118 del 21.4.2012.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 novembre 2013 — Consiglio dell'Unione europea/Commissione europea

(Causa C-66/12) (¹)

[Adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea — Statuto dei funzionari — Ricorso di annullamento — Comunicazione COM(2011) 829 def. — Proposta COM(2011) 820 def. — Ricorso per carenza — Presentazione di proposte sul fondamento dell'articolo 10 dell'allegato XI dello Statuto dei funzionari — Astensione della Commissione — Ricorso divenuto privo di oggetto — Non luogo a statuire]

(2014/C 39/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e J. Herrmann, agenti)

Intervenienti a sostegno del ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, D. Hadroušek e J. Vláčil, agenti), Regno di Danimarca (rappresentanti: V. Pasternak Jørgensen e M. C. Thorning, agenti), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e N. Graf Vitzthum, agenti), Irlanda (rappresentanti: E. Creedon, agente, assistita da C. Toland, BL, e A. Joyce, sollicitore), Regno di Spagna (rappresentanti: N. Díaz Abad e S. Centeno Huerta, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, D. Colas e J.-S. Pilczer, agenti), Repubblica di Lettonia (rappresentanti: I. Kalniņš e A. Nikolajeva, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels e M. Bulterman, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: E. Jenkinson e J. Beeko, agenti, assistite da R. Palmer, barrister)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall, D. Martin e J.-P. Keppenne, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Neergaard e S. Seyr, agenti)

Oggetto

Ricorso di annullamento — Comunicazione della Commissione COM(2011) 829 def., del 24 novembre 2011, relativa al rifiuto di presentare proposte sulla base della «clausola di eccezione» contenuta all'articolo 10 dell'allegato XI dello Statuto — Proposta della Commissione di un regolamento del Consiglio che adequa, con effetto dal 1º luglio 2011, le retribuzioni e pensioni dei funzionari e altri agenti dell'Unione europea, nonché i coefficienti correttori che incidono su tali retribuzioni e pensioni — Ricorso in carenza — Illegittima astensione della Commissione dal presentare proposte sulla base dell'articolo 10 dell'allegato XI dello Statuto

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
- 2) La Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Lettonia, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea nonché la Commissione europea sopportano le proprie spese.

(¹) GU C 118 del 21.4.2012.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 novembre 2013 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-196/12) (¹)

(Ricorso per carenza — Adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea — Statuto dei funzionari — Adeguamento dei coefficienti correttori — Decisione del Consiglio — Rifiuto di adottare la proposta della Commissione — Astensione — Irricevibilità)

(2014/C 39/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall, D. Martin e J.-P. Keppenne, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Neergaard e S. Seyr, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e J. Herrmann, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti), Regno di Spagna (rappresentanti: N. Díaz Abad e S. Centeno Huerta, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels e M. Bulterman, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: E. Jenkinson e J. Beeko, agenti, assistite da R. Palmer, barrister)

Oggetto

Ricorso per carenza — Astensione illegittima del Consiglio dall'adottare la proposta della Commissione di regolamento del Consiglio ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato XI dello Statuto che adegua con effetto dal 1º luglio 2011 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni — Diniego di adeguare i coefficienti correttori applicabili alle sedi di servizio — Violazione degli articoli 64 e 65 dello Statuto dei funzionari nonché degli articoli 1, 3 e 10 dell'allegato XI

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.
- 3) La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché il Parlamento europeo sopportano le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 184 del 23.6.2012.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Koblenz — Germania) — Deutsche Lufthansa AG/Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH

(Causa C-284/12) ⁽¹⁾

(Aiuti di Stato — Articoli 107 TFUE e 108 TFUE — Vantaggi concessi da un'impresa pubblica che gestisce un aeroporto ad una compagnia aerea a basso costo — Decisione di avviare il procedimento di indagine formale di tale misura — Obbligo dei giudici degli Stati membri di conformarsi alla valutazione operata dalla Commissione in tale decisione in merito all'esistenza di un aiuto)

(2014/C 39/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Koblenz

Parti

Ricorrente: Deutsche Lufthansa AG

Convenuto: Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH

Con l'intervento di: Ryanair Ltd

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Koblenz — Interpretazione degli articoli 107, paragrafo 1 e 108, paragrafo 3, TFUE nonché dell'articolo 2, lettera b), sub i), della direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese (GU L 318, pag. 17) — Aiuti di Stato — Vantaggi concessi da un'impresa pubblica che gestisce un aeroporto ad una compagnia aerea a basso costo — Decisione della Commissione di procedere ad un'indagine formale di tale aiuto — Eventuale obbligo dei giudici degli Stati membri di conformarsi alla valutazione della Commissione in ordine al carattere selettivo di siffatto aiuto

Dispositivo

Qualora, a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, la Commissione europea abbia avviato il procedimento di indagine formale previsto al paragrafo 2 del suddetto articolo nei confronti di una misura non notificata in corso di esecuzione, il giudice nazionale, investito di una domanda volta a ottenere la cessazione dell'esecuzione di tale misura e il recupero delle somme già versate, è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie al fine di trarre le conseguenze di un'eventuale violazione dell'obbligo di sospensione dell'esecuzione della suddetta misura.

A tal fine, il giudice nazionale può decidere di sospendere l'esecuzione della misura di cui trattasi e di ingiungere il recupero delle somme già versate. Esso può anche decidere di ordinare misure provvisorie al fine di salvaguardare, da un lato, gli interessi delle parti coinvolte e, dall'altro, l'effetto utile della decisione della Commissione europea di avviare il procedimento di indagine formale.

Qualora il giudice nazionale nutra dubbi in ordine alla questione se la misura di cui trattasi costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE oppure in ordine alla validità o all'interpretazione della decisione di avviare il procedimento di indagine formale, esso, da un lato, può chiedere chiarimenti alla Commissione europea e, dall'altro, può o deve, conformemente all'articolo 267, secondo e terzo comma, TFUE, sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU C 273 dell'8.9.2012.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X Minister van Financiën

(Causa C-302/12) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 43 CE — Autoveicoli — Uso in uno Stato membro di un autoveicolo privato immatricolato in un altro Stato membro — Tassazione di detto veicolo nel primo Stato membro in occasione della prima utilizzazione sulla rete stradale nazionale nonché nel secondo Stato membro in occasione della sua immatricolazione — Veicolo utilizzato dal cittadino interessato tanto a fini privati quanto per recarsi, dallo Stato membro di origine, sul luogo di lavoro situato nel primo Stato membro)

(2014/C 39/09)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: X

Convenuto: Minister van Financiën

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione degli articoli 21, 45, 49 e 56 TFUE — Normativa nazionale che impone una tassa di immatricolazione in occasione della prima utilizzazione di un veicolo sulla rete stradale nazionale — Tassa dovuta da una persona residente nei due Stati membri, fra cui lo Stato membro di cui trattasi, e che vi utilizza permanentemente il suo veicolo — Veicolo immatricolato nell'altro Stato membro — Esercizio delle potestà tributarie ad opera dei due Stati membri.

Dispositivo

L'articolo 43 CE dev'essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad una tassa, in occasione della prima utilizzazione sulla rete stradale nazionale, un autoveicolo immatricolato e che ha già costituito oggetto di una tassazione a causa della sua immatricolazione in un altro Stato membro, qualora tale veicolo sia destinato ad essere essenzialmente utilizzato effettivamente e in via permanente in detti due Stati membri o sia, di fatto, utilizzato in tal modo, purché detta tassa non sia discriminatoria.

⁽¹⁾ GU C 287 del 22.9.2012

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 novembre 2013 — Consiglio dell'Unione europea/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran, Commissione europea

(Causa C-348/12 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Misure rivolte contro l'industria del petrolio e del gas iraniano — Congelamento di fondi — Obbligo di motivazione — Obbligo di giustificare la fondatezza della misura)

(2014/C 39/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e da R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)

Altre parti nel procedimento: Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran (rappresentanti: F. Esclatine e S. Perrotet, avvocati), Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis e E. Cujo, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 25 aprile 2012, Manufacturing Support & Procurement Kala Naft (T-509/10), con cui il Tribunale ha annullato, nella parte in cui riguardano la Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co. Téhéran, la decisione 2010/413/PESC del Consiglio del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 195, pag. 25), la decisione del Consiglio 2010/644/PESC del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81) il regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1) — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Elenco di persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali — Errori di diritto — Ricevibilità — Qualità di organizzazione governativa dell'entità interessata — Invocabilità della protezione dei diritti fondamentali da parte di una tale organizzazione — Onere della prova.

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 25 aprile 2012, Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Consiglio (T-509/10), è annullata.
- 2) Il ricorso di annullamento della Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran, è respinto.

- 3) La Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran, è condannata a sopportare le spese sostenute dal Consiglio dell'Unione europea relative sia al procedimento di primo grado sia a quello di impugnazione.
- 4) La Commissione europea sopporterà le proprie spese tanto nell'ambito del procedimento di primo grado quanto in quello di impugnazione.

⁽¹⁾ GU C 287 del 22.9.2012

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 novembre 2013 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito] — Dixons Retail plc/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-494/12) ⁽¹⁾

(Direttiva 2006/112/CE — Imposta sul valore aggiunto — Cessione di beni — Nozione — Utilizzo fraudolento di una carta di credito)

(2014/C 39/11)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrente: Dixons Retail plc

Convenuto: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Interpretazione degli articoli 14, paragrafo 1, e 73 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Nozione di «cessione di beni» — Cessione conseguente ad un acquisto effettuato mediante utilizzazione non autorizzata e fraudolenta di una carta di credito

Dispositivo

Gli articoli 2, punto 1, 5, paragrafo 1, e 11, A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nonché 2, paragrafo 1, lettera a), 14, paragrafo 1, e 73 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle oggetto del procedimento

principale, il trasferimento fisico di un bene ad un acquirente che utilizzi fraudolentemente una carta di credito come strumento di pagamento costituisce una «cessione di beni» ai sensi degli articoli 2, punto 1, 5, paragrafo 1, 2, paragrafo 1, lettera a), e 14, paragrafo 1, e che, nell'ambito di tale trasferimento, il pagamento effettuato da un terzo, in applicazione di una convenzione stipulata tra quest'ultimo e il fornitore del bene, in forza della quale il terzo si sia impegnato a pagare al fornitore i beni da questo venduti ad acquirenti che utilizzino detta carta come strumento di pagamento, costituisce un «corrispettivo», ai sensi dei predetti articoli 11, A, paragrafo 1, lettera a), e 73.

⁽¹⁾ GU C 26 del 26.1.2013.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 21 novembre 2013 — Staatssecretaris van Financiën, altra parte: Fiscale Eenheid X NV cs

(Causa C-595/13)

(2014/C 39/12)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Resistente: Fiscale Eenheid X NV cs

Questioni pregiudiziali

- Se l'articolo 13, parte B, parte iniziale e lettera d), punto 6, della sesta direttiva ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che una società costituita da più di un investitore, con il solo fine di investire in beni immobili il patrimonio raccolto, possa essere considerata come un fondo comune di investimento, ai sensi di detta disposizione.
- In caso di soluzione affermativa della questione 1): se l'articolo 13, parte B, parte iniziale e lettera d), punto 6, della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che nella nozione di «gestione» è compresa anche l'amministrazione effettiva dei beni immobili della società, che quest'ultima ha affidato a un terzo.

⁽¹⁾ Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 25 novembre 2013
— AMBISIG-Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica Lda/NERSANT-Associação Empresarial da Região de Santarém, NÚCLEO INICIAL — Formação e Consultoria Lda

(Causa C-601/13)

(2014/C 39/13)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: AMBISIG-Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica Lda

Convenute: NERSANT-Associação Empresarial da Região de Santarém, NÚCLEO INICIAL — Formação e Consultoria Lda

Questione pregiudiziale

«Se per l'appalto di servizi, di natura intellettuale, di formazione e consulenza, sia compatibile con la direttiva 2004/18/CE (¹) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e relative modifiche, definire, tra i parametri che compongono il criterio di aggiudicazione in relazione alle offerte di una gara pubblica, un parametro che valuti le equipe concreteamente proposte dagli offerenti per l'esecuzione del contratto, prendendo in considerazione la loro composizione, comprovata esperienza e analisi dei curricula».

(¹) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi — GU L 134, pag. 114.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Sundsvall (Svezia) il 25 novembre 2013
— OKG AB/Skatteverket

(Causa C-606/13)

(2014/C 39/14)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Kammarrätten i Sundsvall

Parti

Ricorrente: OKG AB

Convenuto: Skatteverket

Questioni pregiudiziali

- 1) «Considerando che ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 (¹), della direttiva sulla tassazione dell'energia, per "livello di tassazione" si intende l'onere fiscale complessivo derivante dal cumulo di tutte le imposte indirette (eccetto l'IVA), calcolate direttamente o indirettamente sulla quantità di elettricità, all'atto dell'immissione in consumo e tenuto conto che l'articolo 21, paragrafo 5, della medesima direttiva dispone che l'elettricità è soggetta ad imposizione e diventa imponibile al momento della fornitura da parte del distributore o del ridistributore, se i detti articoli ostino all'applicazione di un'imposta sulla potenza termica dei reattori nucleari.
- 2) Se un'imposta sulla potenza termica costituisca un'accisa gravante, direttamente o indirettamente, sul consumo dei prodotti (soggetti ad accisa) di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva sulle accise (²)».

(¹) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ri-structura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283, pag. 51).

(²) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9, pag. 12).

Impugnazione proposta il 28 novembre 2013 da Orange, ex France Télécom, avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 settembre 2013, causa T-258/10, Orange/Commissione

(Causa C-621/13 P)

(2014/C 39/15)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Orange, ex France Télécom (rappresentanti: avv.ti H. Viaene e D. Gillet)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica francese, Dipartimento dell'Hauts-de-Seine, Sequalum SAS

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 16 settembre 2013, emanata nella causa T-258/10, *Orange contro Commissione europea* e, se la Corte considera di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire essa stessa definitivamente nel merito della controversia, annullare la

decisione C(2009) 7426 def. Della Commissione, del 30 settembre 2009, relativa alla compensazione degli oneri per una delegazione di servizio pubblico (DSP) ai fini della costituzione e della gestione della rete di comunicazioni elettroniche a super banda larga nel Dipartimento dell'- Hauts-de-Seine (aiuto di Stato N 331/2008 — Francia);

- In subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la controversia dinanzi al Tribunale affinché riprenda il procedimento;
- Condannare la Commissione, il Dipartimento e Sequalum all'integralità delle spese di giudizio, fatta eccezione per le spese sostenute dalla Repubblica francese;
- Dichiarare che la Repubblica francese sopporti le proprie spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente solleva quattro motivi a sostegno della sua impugnazione.

In primo luogo, la ricorrente ritiene che il Tribunale abbia violato l'obbligo di motivazione, basato sugli articoli 36 e 53, primo comma, dello Statuto della Corte, in quanto esso avrebbe statuito in misura insufficiente e in modo contraddittorio in merito un motivo relativo all'assenza di fallimento del mercato. La ricorrente contesta più in particolare al Tribunale di aver respinto il suo argomento vertente sul fatto che il progetto THD 92 non poteva essere qualificato come servizio d'interesse economico generale, a causa dell'assenza di fallimento del mercato derivante dalla presenza di operatori concorrenti che offrivano analoghi servizi.

In secondo luogo, la ricorrente censura il Tribunale per aver commesso un errore di diritto nella sua valutazione del momento in cui l'esistenza di siffatto fallimento del mercato dovesse essere valutata. Così, secondo la ricorrente, sarebbe nel momento in cui è stata adottata la misura destinata ad ovviare al fallimento del mercato che l'esistenza di detto fallimento avrebbe dovuto essere valutata.

In terzo luogo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver compiuto un errore di diritto nella sua interpretazione del paragrafo 78 degli Orientamenti⁽¹⁾, considerando che «l'analisi dettagliata» cui deve essere sottoposto ogni aiuto di Stato considerato in una zona nera tradizionale, non implica l'avvio del procedimento di indagine formale previsto all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

Da ultimo, la ricorrente ritiene che la constatazione svolta dal Tribunale, secondo cui le zone il cui tasso di ritorno interno è situato tra il 9 e il 10,63 % non sono oggetto di compensazione, sarebbe manifestamente erronea. Le conseguenze di diritto che il Tribunale ha tratto da tale constatazione, cioè

l'assenza di sovracompensazione, e quindi, la conformità del progetto di cui trattasi al terzo criterio della giurisprudenza Altmark, sarebbero pertanto errate.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione — Orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (GU 2009, C 235, pag. 7).

Impugnazione proposta il 2 dicembre 2013 da Iliad SA, Free infrastructure, Free SAS avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 settembre 2013, T-325/10, Iliad e a./Commissione

(Causa C-624/13 P)

(2014/C 39/16)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Iliad, Free infrastructure, Free SAS (rappresentante: T. Cabot, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica francese, Repubblica di Polonia, Département des Hauts-de-Seine

Conclusioni delle ricorrenti

- annullare in toto la sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013, causa T-325/10, Iliad, Free infrastructure, Free/Commissione europea;
- accogliere le conclusioni presentate in primo grado dalle società Iliad, Free infrastructure, Free annullando la decisione della Commissione europea del 30 settembre 2009, C(2009) 7426 def., relativa alla compensazione di oneri di servizio pubblico per la creazione e la gestione di una rete di comunicazioni elettroniche a banda ultralarga nel Département des Hauts-de-Seine (aiuto di Stato N 331/2008 — Francia) qualora la Corte ritenga che la causa possa essere decisa allo stato degli atti;
- rinviare la causa dinanzi al Tribunale qualora la Corte ritenga che la controversia non possa essere decisa allo stato degli atti;
- condannare la Commissione europea alle spese nell'ipotesi in cui la Corte si pronunci sulla causa;
- riservare le spese se la Corte rinvia la causa dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono sei motivi.

In primo luogo, le ricorrenti ritengono che il Tribunale abbia disatteso il suo obbligo di motivazione, in quanto non ha risposto alla parte del motivo vertente sulla violazione, da parte della Commissione, del suo obbligo di avviare il procedimento di indagine formale previsto dall'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, relativo all'indizio riguardante gli impegni presi dalle autorità francesi, a riprova di serie difficoltà incontrate dalla Commissione e in base alle quali la Commissione era tenuta ad avviare un siffatto procedimento di indagine formale.

In secondo luogo, esse addebitano al Tribunale di avere commesso un errore di diritto nel calcolo della durata del procedimento di indagine formale preliminare effettuato dalla Commissione. Da un lato, esse ritengono che la notifica effettuata dalla Francia non potesse essere considerata completa entro il termine prescritto e, di conseguenza, non avrebbe dovuto essere presa in considerazione. Dall'altro, esse ritengono che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto qualificando una richiesta di «eventuali» osservazioni, trasmessa dalla Commissione alle autorità francesi, come richiesta di un'informazione supplementare ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999⁽¹⁾.

In terzo luogo, esse invocano un motivo di ordine pubblico vertente su un errore di diritto del Tribunale, in quanto esso non avrebbe rilevato d'ufficio che la Commissione non poteva dichiarare l'aiuto controverso compatibile con il Trattato, poiché la notifica di tale aiuto avrebbe dovuto essere considerata ritirata a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 659/1999. Siccome le autorità francesi, infatti, non hanno risposto entro i termini prescritti alle richieste di informazioni supplementari, la notifica controversa avrebbe dovuto essere ritirata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento in parola. Di conseguenza, la Commissione non sarebbe stata competente a pronunciarsi sulla misura notificata, circostanza che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio nella decisione impugnata.

In quarto luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nella valutazione del fallimento del mercato. Tale errore di diritto risulterebbe dal fatto che il Tribunale avrebbe proceduto all'esame dell'universalità anziché all'esame del fallimento del mercato di cui alla giurisprudenza Olsen, consistente nel verificare se taluni concorrenti avessero fornito un servizio analogo e non un servizio universale.

In quinto luogo, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto per quanto riguarda l'applicazione nel tempo delle norme di diritto dell'Unione europea per valutare il fallimento del mercato. L'errore di diritto deriverebbe, da una parte, dall'esame del fallimento del mercato limitato ai dati relativi agli anni 2004 e 2005 e, dall'altra, dalla mancanza di un'analisi prospettica del mercato per verificare se il fallimento del mercato risulti dimostrato per tutto il periodo di applicazione del servizio di interesse economico generale.

Infine, le ricorrenti addebitano al Tribunale un insieme di motivi contraddittori.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).

Impugnazione proposta il 29 novembre 2013 da Villeroy & Boch AG avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013, cause riunite T-373/10, T-374/10, T-382/10 e T-402/10, Villeroy & Boch AG e a./Commissione europea

(Causa C-625/13 P)

(2014/C 39/17)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Villeroy & Boch AG (rappresentanti: M. Klusmann, Rechtsanwalt, S. Thomas)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Fermate restando le domande avanzate in primo grado, la ricorrente chiede di:

- 1) annullare la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013, cause riunite T-373/10, T-374/10, T-382/10 e T-402/10, nella parte in cui essa respinge il ricorso e in cui concerne la ricorrente;
- 2) in subordine, annullare l'articolo 1 della decisione C(2010) 4185 def. della convenuta del 23 giugno 2010, come esaminato nella sentenza impugnata, nella parte in cui esso concerne la ricorrente;
- 3) in subordine, ridurre opportunamente l'ammenda inflitta alla ricorrente all'articolo 2 della decisione della convenuta del 23 giugno 2010 oggetto di contestazione;
- 4) in ulteriore subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci nuovamente;
- 5) condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi da 1 a 6 vertono su errori di diritto commessi dal Tribunale riguardo alla valutazione delle prove. In particolare, nel caso di specie il Tribunale avrebbe ritenuto sufficiente ai fini della condanna della ricorrente un elemento di prova relativo a una presunta violazione commessa in Francia, mentre la stessa questione sarebbe stata giudicata in modo esattamente opposto in una causa parallela⁽¹⁾. Ciò contrasterebbe con il principio in dubio pro reo e con i principi della logica, dato che un'identica valutazione non può condurre a esiti diversi a sfavore della ricorrente.

Con il secondo motivo viene dedotto che il Tribunale avrebbe ascritto alla ricorrente, quale produttrice di ceramiche sanitarie, talune infrazioni commesse in Italia da operatori non concorrenti (produttori di rubinetterie), benché non risultasse neppure una presenza della ricorrente alle riunioni di tale presunto cartello. Inoltre, nell'ambito di sentenze parallele e sullo stesso punto⁽²⁾, il Tribunale avrebbe giudicato, riguardo a concorrenti della ricorrente, che non può sussistere una violazione del diritto della concorrenza tra imprese non concorrenti neppure laddove queste ultime siano state presenti nel corso delle asserite violazioni commesse dai produttori di rubinetterie. Anche sotto tale profilo, nella sentenza impugnata sussisterebbe, oltre a un'evidente disparità di trattamento nei confronti della ricorrente, una violazione del principio in dubio pro reo e dei principi della logica. Infatti, quando ad avviso del Tribunale siano possibili due differenti valutazioni della stessa fatti-specie, deve essere adottata quella meno incisiva per i destinatari delle sanzioni e non invece, come in questo caso, l'alternativa più sfavorevole.

Con il terzo motivo viene fatta valere l'illegittimità della decisione dichiarativa per quanto riguarda l'infrazione complessa verificatasi nei Paesi Bassi, basata su elementi di fatto prescritti, nonché la contraddittorietà delle considerazioni esposte dal Tribunale nella motivazione della sentenza rispetto al dispositivo della stessa. Quest'ultimo, infatti, sarebbe redatto in forma più ampia di quanto accertato in fatto nella motivazione ciò che costituirebbe un grave difetto di motivazione della sentenza, in quanto il suo dispositivo non sarebbe supportato dalla motivazione, in violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale.

Con il quarto motivo viene in sostanza affermata, relativamente al Belgio, la mancata valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione che sarebbero stati indicati dallo stesso Tribunale nel corso dell'udienza.

Con il quinto motivo vengono dedotti errori di diritto riguardanti gli accertamenti di una violazione in Germania. Viene denunciata l'erronea valutazione e/o la distorsione delle argomentazioni della ricorrente, nonché l'infondatezza giuridica di vari accertamenti relativi a un asserito illegittimo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

Il sesto motivo si fonda su errori di diritto relativi alle valutazioni del Tribunale in merito all'Austria.

Con il settimo motivo viene affermato che l'imputazione alla ricorrente, in via derivata, di violazioni commesse da altre imprese giuridicamente indipendenti contravviene al principio della colpevolezza.

Con l'ottavo motivo viene contestata la qualificazione giuridica di comportamenti non collegati fra loro alla stregua di un'infrazione di fatto unica, complessa e continuata (single, complex and continuous infringement; in prosieguo: «SCCI»), qualificazione che, secondo la ricorrente, è giuridicamente infondata proprio in ragione della mancanza di complementarità delle condotte valutate in modo unitario. Così applicata, la figura del SCCI contrasterebbe con il principio del giusto processo.

Con il nono motivo viene dedotto che l'ammenda inflitta a titolo solidale al gruppo, in assenza di una partecipazione diretta all'infrazione, è illegittima in quanto contrastante con la riserva di legge e con il principio della responsabilità personale.

Con il decimo motivo, la ricorrente lamenta l'errore di diritto consistente nella cosiddetta «light review» operata dal Tribunale, il quale non avrebbe adeguatamente adempiuto al proprio dovere istruttorio e, in tal modo, avrebbe violato la garanzia di tutela giurisdizionale sancita dal diritto comunitario.

Infine, nell'undicesimo motivo viene dedotto che l'ammenda inflitta sarebbe in ogni caso sproporzionata. Infatti, considerato che taluni accertamenti di fatto posti a carico della ricorrente sono già stati annullati nella sentenza e che devono essere ulteriormente annullati a causa di difetti di motivazione giuridica, l'irrogazione dell'importo massimo dell'ammenda di legge prevista dal Tribunale, pari al 10 % del fatturato del gruppo, non risulta né proporzionata né ammissibile. Se è vero che gli accertamenti di fatto richiamati nella motivazione della decisione relativa alla violazione sono in gran parte infondati, in considerazione degli evidenti difetti del nesso di causalità e della prova nonché del carattere di imputabilità, non può sussistere alcun SCCI che abbia riguardato 6 paesi e 3 tipologie di prodotti e sia durato 10 anni, ma, tutt'al più, singole violazioni a livello locale che non possono assolutamente giustificare il livello delle sanzioni comminate nel presente caso. Il Tribunale ha omesso di considerare che il caso in esame sarebbe lungi dal costituire un caso grave o oltremodo grave e, in tal modo, ha gravemente violato i criteri di valutazione discrezionale.

⁽¹⁾ Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013, Keramag Keramische Werke AG e a. e Sanitec Europe Oy/Commissione, cause riunite T-379/10 e T-381/10, non ancora pubblicata nella Raccolta.

⁽²⁾ Sentenze del Tribunale del 16 settembre 2013, Keramag Keramische Werke AG e a. e Sanitec Europe Oy/Commissione, cause riunite T-379/10 e T-381/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, e Wabco Europe e a./Commissione, T-380/10, non ancora pubblicata nella Raccolta.

Impugnazione proposta il 29 novembre 2013 da Villeroy & Boch Austria GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013, cause riunite T-373/10, T-374/10, T-382/10 e T-402/10, Villeroy & Boch Austria GmbH e a/Commissione europea

(Causa C-626/13 P)

(2014/C 39/18)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Villeroy & Boch Austria GmbH (rappresentanti: A. Reidlinger e J. Weichbrodt, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) annullare la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013, cause riunite T-373/10, T-374/10, T-382/10 e T-402/10, nella parte in cui essa respinge il ricorso e in cui concerne la ricorrente;
- 2) in subordine, annullare l'articolo 1 della decisione C(2010) 4185 def. della convenuta del 23 giugno 2010, come esaminato nella sentenza impugnata, nella parte in cui esso concerne la ricorrente;
- 3) in subordine, ridurre opportunamente l'ammenda inflitta alla ricorrente all'articolo 2 della decisione della convenuta del 23 giugno 2010 oggetto di contestazione;
- 4) in ulteriore subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci nuovamente;
- 5) condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

- 1) Con il primo motivo, la ricorrente lamenta che le valutazioni del Tribunale riguardo a una presunta infrazione in Austria siano inficate da errori in diritto. Il Tribunale fonda la sua sentenza su accertamenti e motivazioni che non hanno precedentemente costituito oggetto della decisione della Commissione controversa o degli addebiti. Al tempo, è stata tralasciata o esposta erroneamente una rilevante argomentazione della ricorrente.

2) Con il secondo motivo viene contestata la qualificazione giuridica di comportamenti non collegati fra loro alla strengua di un'infrazione di fatto unica, complessa e continuata (single, complex and continuous infringement; in prosieguo: «SCCI»), qualificazione che, secondo la ricorrente, è giuridicamente infondata proprio in ragione della mancanza di complementarietà delle condotte valutate in modo unitario. Così applicata, la figura del SCCI contrasterebbe con il principio del giusto processo.

3) Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta l'errore di diritto consistente nella cosiddetta «light review» operata dal Tribunale, il quale non avrebbe adeguatamente adempiuto al proprio dovere istruttorio e, in tal modo, avrebbe violato la garanzia di tutela giurisdizionale prevista dal diritto comunitario.

4) Infine, nel quarto motivo viene affermato che l'ammenda inflitta sarebbe in ogni caso sproporzionata. Infatti, considerato che taluni accertamenti di fatto posti a carico della ricorrente sono già stati annullati nella sentenza e che devono essere ulteriormente annullati a causa di difetti di motivazione giuridica, l'irrogazione dell'importo massimo dell'ammenda di legge prevista dal Tribunale, pari al 10 % del fatturato del gruppo, non risulta né proporzionata né ammissibile. Se è vero che gli accertamenti di fatto richiamati nella motivazione della decisione relativa alla violazione sono in gran parte infondati, in considerazione degli evidenti difetti del nesso di causalità e della prova nonché del carattere di imputabilità, non può sussistere alcun SCCI che abbia riguardato 6 paesi e 3 tipologie di prodotti e sia durato 10 anni, ma, tutt'al più, singole violazioni a livello locale che non possono assolutamente giustificare il livello delle sanzioni comminate nel presente caso. Il Tribunale ha omesso di considerare che il caso in esame sarebbe lungi dal costituire un caso grave o oltremodo grave, e, in tal modo, ha gravemente violato i criteri di valutazione discrezionale.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 2 dicembre 2013 — Procedimento penale a carico di Miguel M.

(Causa C-627/13)

(2014/C 39/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Imputato nella causa principale

Miguel M.

Questione pregiudiziale

Se i medicinali, come definiti nella direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (¹), contenenti sostanze classificate elencate nei regolamenti (CE) n. 273/2004 (²) e (CE) n. 111/2005 (³), siano sempre esclusi dall'ambito di applicazione di tali regolamenti conformemente ai loro rispettivi articoli 2, lettera a), o se ciò debba presumersi solo quando i medicinali sono composti in modo che le sostanze classificate non possano essere facilmente utilizzate o estratte con mezzi di facile applicazione o economici.

⁽¹⁾ GU L 311, pag. 67.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (GU L 47, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (GU 2005, L 22, pag. 1).

un grado di probabilità sufficiente, che, una volta rese pubbliche, la loro influenza potenziale sui prezzi degli strumenti finanziari di cui trattasi si eserciterà in un senso determinato.

⁽¹⁾ GU L 96, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 339, pag. 70.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti (Romania) il 4 dicembre 2013 — SC ALKA CO SRL/Autoritatea Naţională a Vămilor — Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Constanţa, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti

(Causa C-635/13)

(2014/C 39/21)

Lingua processuale: il rumeno

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 2 dicembre 2013 — Jean-Bernard Lafonta/Autorité des marchés financiers

(Causa C-628/13)

(2014/C 39/20)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Jean-Bernard Lafonta

Resistente: Autorité des marchés financiers

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 1, punto 1, della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusus di mercato) (¹), e l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/124/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6 [del Parlamento europeo e del Consiglio] per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato (²), debbano essere interpretati nel senso che possono costituire informazioni a carattere preciso ai sensi di tali disposizioni solo quelle informazioni dalle quali sia possibile dedurre, con

Giudice del rinvio

Tribunalul Bucureşti

Parti

Ricorrente: SC ALKA CO SRL

Convenute: Autoritatea Naţională a Vămilor — Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Constanţa, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti

Questioni pregiudiziali

- 1) Se semi di zucca crudi (ortaggi) nel guscio, destinati a subire trattamenti termici e meccanici per essere utilizzati per l'alimentazione dell'uomo (come alimenti di tipo snack), debbano essere classificati alla voce 1207 — sottovoce 1207999710, o alla voce 1209 — sottovoce 1209919010, della Nomenclatura combinata delle merci.
- 2) Se semi di zucca crudi (ortaggi) nel guscio, destinati a subire trattamenti termici e meccanici per essere utilizzati per l'alimentazione dell'uomo (come alimenti di tipo snack), debbano essere classificati, secondo le note esplicative della Nomenclatura combinata, alla voce 1207 — sottovoce 1207999710, oppure alla voce 1209 — sottovoce 1209919010.
- 3) Qualora esista una contraddizione fra la classificazione doganale così come risulta dalla tariffa doganale comune e quella risultante dalle note esplicative per quanto concerne il medesimo prodotto (semi di zucca crudi — ortaggi — nel guscio), quale delle menzionate classificazioni doganali si applichi nella causa.

- 4) Se, in considerazione degli articoli 109, lettera (a), 110 e 256, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/1993 (¹), siano necessari speciali procedimenti amministrativi, come la formulazione di una domanda o la presentazione del Certificato EUR.1 presso una determinata autorità, affinché esso produca il suo specifico effetto, ossia la concessione, da parte delle autorità doganali, del regime di preferenze tarifarie a norma dell'articolo 98 del medesimo regolamento.

(¹) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, p. 1)

- 3) In caso di risposta negativa alla prima questione (nel senso che non è esclusa l'applicazione della convenzione bilaterale sulla sicurezza sociale), se possa essere considerato più favorevole, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 883/2004, un regime giuridico in base al quale uno Stato firmatario della convenzione sulla sicurezza sociale riconosce un periodo contributivo minore rispetto a quello effettivamente maturato, e detto Stato versa una pensione per un quantum maggiore rispetto a quello cui si avrebbe diritto in seguito al riconoscimento dell'intero periodo contributivo nello Stato cofirmatario.

(¹) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Galați (Romania) il 5 dicembre 2013 — Casa Județeană de Pensii Brăila/E.S.

(Causa C-646/13)

(2014/C 39/22)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Galați

Parti

Ricorrente: Casa Județeană de Pensii Brăila

Convenuta: E.S.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le previsioni dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 883/2004 (¹) debbano essere interpretate nel senso che escludono l'applicazione di una convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale stipulata precedentemente all'applicazione del regolamento e che non compare nell'allegato II del regolamento, nelle condizioni in cui il regime applicabile ai sensi della convenzione bilaterale risulti più favorevole per l'assicurato rispetto a quanto lo sarebbe quello applicato sulla base della regolamento.
- 2) [Se] l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 883/2004, nel valutare il carattere più favorevole della convenzione bilaterale, imponga di considerare che occorre limitarsi all'interpretazione giuridica dell'accordo bilaterale oppure includere anche le sue concrete modalità di applicazione (sotto il profilo dell'ampiezza del quantum della pensione che può essere concessa da ogni Stato, il cui pagamento è determinato in funzione dell'applicazione/esclusione dell'applicazione dell'accordo ad opera del regolamento).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de commerce de Versailles (Francia) il 6 dicembre 2013 — Comité d'entreprise de Nortel Networks SA e a., Me Rogeau, liquidatore della Nortel Networks SA./Me Rogeau liquidatore della Nortel Networks SA, Alan Robert Bloom e.a.

(Causa C-649/13)

(2014/C 39/23)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de commerce de Versailles

Parti

Ricorrenti: Comité d'entreprise de Nortel Networks SA e a., M^e Rogeau, liquidatore della Nortel Networks SA.

Convenuti: M^e Rogeau liquidatore della Nortel Networks SA, Alan Robert Bloom e.a.

Questione pregiudiziale

Se il giudice dello Stato di apertura di una procedura secondaria sia competente, in via esclusiva o alternativa con il giudice dello Stato di apertura della procedura principale, a statuire sulla determinazione dei beni del debitore che ricadono nella sfera degli effetti della procedura secondaria ai sensi degli articoli 2, lettera g), 3, paragrafo 2, e 27 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (¹), e, nel caso di competenza esclusiva o alternativa, se il diritto applicabile sia quello della procedura principale o quello della procedura secondaria.

(¹) GU L 160, pag. 1.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale 12 dicembre 2013 — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commissione

(Causa T-171/08) ⁽¹⁾

«Fondo europeo per i rifugiati — Azione di sensibilizzazione e diffusione di informazioni sui rifugiati vittime di traumi psicologici — Progetto “Rifugiati vittime di traumi nell’Unione: istituzioni, meccanismi di protezione e buone pratiche” — Pagamento del saldo — Obbligo di motivazione — Principio di buona amministrazione — Errore di valutazione»

(2014/C 39/24)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung eV (Berlino, Germania) (rappresentanti: inizialmente U. Claus, successivamente C. Otto, S. Reichmann e L. J. Schmidt, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Grünheid e B. Simon, successivamente S. Grünheid, agenti)

Oggetto

Annnullamento della decisione della Commissione, contenuta nella lettera del 7 marzo 2008, relativa al non riconoscimento parziale dei costi sostenuti dal ricorrente nell’ambito del contratto di finanziamento JA/2004/ERF/073, riguardante un’azione di sensibilizzazione e diffusione di informazioni sui rifugiati vittime di traumi psicologici

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.

- 2) Il Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung eV è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 171 del 5.7.2008

Sentenza del Tribunale 13 dicembre 2013 — HSE/Commissione

(Causa T-399/09) ⁽¹⁾

«Concorrenza — Intese — Mercato del carburo di calcio e del magnesio per l’industria dell’acciaio e del gas nel SEE, esclusi Irlanda, Spagna, Portogallo e Regno Unito — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Imputabilità dell’infrazione — Presunzione d’innocenza — Ammende — Articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 — Circostanze attenuanti — Infrazione imputabile a negligenza — Infrazione autorizzata o caldeggiata dalle autorità pubbliche»]

(2014/C 39/25)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE) (Lubiana, Slovenia) (rappresentante: F. Urlesberger, avvocat)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Bourke e N. von Lingen, poi N. von Lingen e R. Sauer, agenti)

Oggetto

Una domanda di annullamento della decisione C(2009) 5791 def. della Commissione, del 22 luglio 2009, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 — Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio per l’industria dell’acciaio e del gas), nella parte che riguarda la ricorrente, nonché, in subordine, una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta con detta decisione alla ricorrente.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.

- 2) Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE) sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 312 del 19.12.2009.

**Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2013 — Ungheria
Commissione**

(Causa T-240/10) ⁽¹⁾

(«Ravvicinamento delle legislazioni — Emissione deliberata di OGM nell'ambiente — Procedimento di autorizzazione all'immissione in commercio — Pareri scientifici dell'EFSA — Comitologia — Procedura di regolamentazione — Violazione delle forme sostanziali — Rilevazione d'ufficio»)

(2014/C 39/26)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti Z. Fehér e K. Szijártó, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Sipos e L. Pignataro-Nolin, in seguito A. Sipos e D. Bianchi, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e S. Menez, agenti); Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: inizialmente C. Schiltz, in seguito P. Frantzen e infine L. Delvaux e D. Holderer, agenti); Repubblica d'Austria (rappresentanti: C. Pesendorfer e E. Riedl, agenti); e Repubblica di Polonia (rappresentanti: inizialmente M. Szpunar, B. Majczyna e J. Sawicka, in seguito B. Majczyna e J. Sawicka, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2010/135/UE della Commissione, del 2 marzo 2010, relativa all'immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di una patata (*Solanum tuberosum* L. linea EH92-527-1) geneticamente modificata per aumentare il tenore di amilopectina nell'amido (GU L 53, pag. 11), e della decisione 2010/136/UE della Commissione, del 2 marzo 2010, che autorizza l'immissione in commercio di mangimi ottenuti dalla patata geneticamente modificata EH92-527-1 (BPS-25271-9) e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di tale patata in prodotti alimentari e in altri mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 53, pag. 15)

Dispositivo

- La decisione 2010/135/UE della Commissione, del 2 marzo 2010, relativa all'immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di una patata (*Solanum tuberosum* L. linea EH92-527-1) geneticamente modificata per aumentare il tenore di amilopectina nell'amido, e la decisione 2010/136/UE della Commissione, del 2 marzo 2010, che autorizza l'immissione in commercio di mangimi ottenuti dalla patata geneticamente modificata EH92-527-1 (BPS-25271-9) e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di tale patata in

prodotti alimentari e in altri mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono annullate.

- La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dall'Ungheria.
- La Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica d'Austria e la Repubblica di Polonia sopportano le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 209 del 31.7.2010.

**Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2013 — Nabipour
e a./Consiglio**

(Causa T-58/12) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell'Iran volte a impedire la proliferazione nucleare — Congelamento di fondi — Restrizioni in materia di ammissione — Obbligo di motivazione — Errore di diritto — Errore di valutazione — Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»)

(2014/C 39/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Ghamsem Nabipour (Teheran, Iran); Mansour Eslami (Madliena, Malta); Mohamad Talai (Amburgo, Germania); Mohammad Moghaddami Fard (Teheran); Alireza Ghezelayagh (Singapore, Singapore); Gholam Hossein Golparvar (Teheran); Hassan Jalil Zadeh (Teheran); Mohammad Hadi Pajand (Londra, Regno Unito); Ahmad Sarkandi (Al Jaddaf, Dubai, Emirati Arabi Uniti); Seyed Alaeddin Sadat Rasool (Teheran) e Ahmad Tafazoly (Shanghai, Cina) (rappresentanti: S. Kentridge, QC, M. Lester, barrister, e M. Taher, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M.-M. Joséphidès, A. Varnav e A. De Elera, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1º dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 71), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1º dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 11), nonché del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti

dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nella parte in cui essi riguardano i ricorrenti, e, dall'altro, della decisione 2013/270/PESC del Consiglio, del 6 giugno 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 156, pag. 10), nella parte in cui tale decisione riguarda il quarto e il nono ricorrente.

Dispositivo

- 1) La decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1º dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran, è annullata nella parte in cui ha iscritto i nominativi dei Sigg.ri Ghamsem Nabipour, Mansour Eslami, Mohamad Talai, Mohammad Moghaddami Fard, Alireza Ghezelayagh, Gholam Hossein Golparvar, Hassan Jalil Zadeh, Mohammad Hadi Pajand, Ahmad Sarkandi, Seyed Alaeaddin Sadat Rasool e Ahmad Tafazoly nell'allegato II della decisione del Consiglio 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC.
- 2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1º dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran è annullato nella parte in cui ha iscritto i nominativi dei Sigg.ri Nabipour, Eslami, Talai, Fard, Ghezelayagh, Golparvar, Zadeh, Pajand, Sarkandi, Sadat Rasool e Tafazoly nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007.
- 3) L'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 è annullato nella parte in cui riguarda i Sigg.ri Nabipour, Eslami, Talai, Fard, Ghezelayagh, Golparvar, Zadeh, Pajand, Sarkandi, Sadat Rasool e Tafazoly.
- 4) La decisione 2013/270/PESC del Consiglio, del 6 giugno 2013, che modifica la decisione 2010/413 è annullata nella parte in cui riguarda i Sigg.ri Fard e Sarkandi.
- 5) Gli effetti della decisione 2011/783 e della decisione 2013/270 sono mantenuti per quanto riguarda i Sigg.ri Nabipour, Eslami, Talai, Fard, Ghezelayagh, Golparvar, Zadeh, Pajand, Sarkandi, Sadat Rasool e Tafazoly, a partire dalla loro entrata in vigore e fino alla produzione di effetti dell'annullamento parziale del regolamento n. 267/2012.
- 6) Il ricorso è respinto per il resto.
- 7) Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dai Sigg.ri Nabipour, Eslami, Talai, Fard, Ghezelayagh, Golparvar, Zadeh, Pajand, Sarkandi, Sadat Rasool e Tafazoly.

⁽¹⁾ GU C 109 del 14.4.2012.

Sentenza del Tribunale 12 dicembre 2013 — ANKO/Commissione

(Causa T-117/12)⁽¹⁾

[«*Clausola compromissoria — Settimo programma-quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) — Contratti relativi ai progetti Perform e Oasis — Sospensione dei pagamenti — Irregolarità constatate nell'ambito di verifiche contabili relative ad altri progetti — Interessi di mora»*]

(2014/C 39/28)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atene, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e B. Conte, agenti, assistiti da S. Drakakakis, avvocato)

Oggetto

Domanda proposta sulla base dell'articolo 272 TFUE, volta ad ottenere che il Tribunale, in primo luogo, constati che la sospensione del rimborso dei costi sostenuti dalla ricorrente in esecuzione dei contratti relativi ai progetti Peform e Oasis, conclusi nell'ambito del Settimo programma-quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), costituisce una violazione degli obblighi contrattuali della Commissione, in secondo luogo, ordini a quest'ultima, da un lato, di versarle la somma di EUR 637 117,17 a titolo del progetto Perform aumentata degli interessi di mora e, dall'altro, di constatare che la ricorrente non è tenuta a rimborsare la somma di EUR 56 390 che le è stata versata titolo del progetto Oasis.

Dispositivo

- 1) La Commissione europea è condannata a versare alla ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias le somme il cui pagamento è stato sospeso sulla base del punto II.5, paragrafo 3, lettera d), delle condizioni generali indicate alle convenzioni di sovvenzione relative ai progetti Oasis e Perform, conclusi nell'ambito del Settimo programma-quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), senza che tale versamento pregiudichi l'ammissibilità delle spese dichiarate dalla ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias e l'attuazione delle conclusioni della relazione finale di verifica contabile 11-INFS-0035 da parte della Commissione. L'importo delle somme da versare deve essere compreso nei limiti del saldo del contributo finanziario disponibile al momento della sospensione dei pagamenti e dette somme devono essere aumentate degli interessi di mora che iniziano a decorrere, per ciascun periodo, alla scadenza del termine di pagamento di 105 giorni seguenti la ricezione delle relazioni corrispondenti da parte della Commissione. Il tasso di maggiorazione applicabile agli interessi è quello in vigore il primo giorno del mese di scadenza di pagamento, quale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C.

- 2) Il ricorso è respinto per il resto
- 3) La ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias sopperterà un terzo delle proprie spese.
- 4) La Commissione sopperterà le proprie spese nonché i due terzi delle spese sostenute dalla ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias.

(¹) GU C 138 del 12.5.2012.

Sentenza del Tribunale 12 dicembre 2013 — ANKO/Commissione

(Causa T-118/12) (¹)

[«*Clausola compromissoria — Sesto programma-quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002-2006) — Contratto relativo al progetto Persona — Sospensione dei pagamenti — Irregolarità constatate nell'ambito di verifiche contabili relative ad altri progetti — Interessi di mora»]*

(2014/C 39/29)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atene, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e B. Conte, agenti, assistiti da S. Drakakakis, avvocato)

Oggetto

Domanda proposta sulla base di una clausola compromissoria ai sensi dell'articolo 272 TFUE diretta ad ottenere che il Tribunale, da un lato, constati che la sospensione del rimborso degli importi anticipati dalla ricorrente in esecuzione del contratto n° 045459 relativo al progetto Persona, concluso nell'ambito del Sesto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006), costituisce una violazione degli obblighi contrattuali della Commissione e, dall'altro, condanni quest'ultima a versarle la somma di EUR 6 752,74 a titolo di detto progetto, aumentata degli interessi di mora.

Dispositivo

- 1) La Commissione europea è condannata a versare alla ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias le somme il cui pagamento è stato sospeso sulla base del punto II.28, paragrafo 8, terzo comma, delle condizioni generali indicate al contratto relativo

al progetto Persona, concluso nell'ambito del Sesto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006), senza che tale versamento pregiudichi l'ammissibilità delle spese dichiarate dalla ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias e l'attuazione delle conclusioni della relazione finale di verifica contabile 11-BA134-011 da parte della Commissione. L'importo delle somme da versare deve essere compreso nei limiti del saldo del contributo finanziario disponibile al momento della sospensione dei pagamenti e dette somme devono essere aumentate degli interessi di mora che iniziano a decorrere, per ciascun periodo, alla scadenza del termine di pagamento di 45 giorni seguenti l'approvazione delle relazioni corrispondenti da parte della Commissione. Il tasso di maggiorazione applicabile agli interessi è quello in vigore il primo giorno del mese in cui si situa il termine per il pagamento, quale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C.

- 2) La Commissione è condannata alle spese.

(¹) GU C 138 del 12.5.2012.

Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2013 — Sweet Tec/UAMI (Forma ovale)

(Causa T-156/12) (¹)

[«*Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario tridimensionale — Forma ovale — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]*

(2014/C 39/30)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sweet Tec GmbH (Boizenburg, Germania) (rappresentante: T. Nägele, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 19 gennaio 2012 (procedimento R 542/2011-1), relativa a una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno tridimensionale di forma ovale.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.

- 2) La Sweet Tec GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 165 del 9.6.2012.

Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2013 — European Dynamics Luxembourg e Evropaiki Dynamiki/Commissione

(Causa T-165/12) ⁽¹⁾

(«Appalto pubblico di servizi — Gara d'appalto — Prestazione di servizi di sostegno finalizzati allo sviluppo di un'infrastruttura informatica e di servizi di e-government in Albania — Rigetto dell'offerta di un offerente — Trasparenza — Obbligo di motivazione»)

(2014/C 39/31)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luxembourg) e Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avocat)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. van Nuffel e M. Konstantinidis, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione CMS/cms D(2012)/00008 della Commissione, dell'8 febbraio 2012, di rigetto dell'offerta presentata dalle ricorrenti nell'ambito della gara d'appalto ristretta EuropAid/131431/C/SER/AL

Dispositivo

- 1) La decisione CMS/cms D(2012)/00008 della Commissione, dell'8 febbraio 2012, che rigetta l'offerta presentata dalla European Dynamics Luxembourg SA e dalla Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE nell'ambito della gara d'appalto ristretta EuropAid/131431/C/SER/AL è annullata.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 184 del 23.6.2012.

Ordinanza del Tribunale del 4 dicembre 2013 — Forgital Italy/Consiglio

(Causa T-438/10) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Tariffa doganale comune — Sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca — Modifica della designazione di talune sospensioni — Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione — Irricevibilità»)

(2014/C 39/32)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Forgital Italy SpA (Velo d'Astico, Italia) (rappresentanti: V. Turinetti di Priero e R. Mastroianni, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente F. Florindo Gijón e A. Lo Monaco, successivamente F. Florindo Gijón e K. Pellinghelli, agenti)

Interventiente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia e L. Keppenne, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 566/2010 del Consiglio, del 29 giugno 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca (GU L 163, pag. 4), nella parte in cui esso modifica la designazione di talune merci per le quali i dazi autonomi della tariffa doganale comune sono sospesi.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) La Forgital Italy Spa è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.
- 3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 317 del 20.11.2010.

Ordinanza del Tribunale del 10 dicembre 2013 — Carbúnión/Consiglio(Causa T-176/11) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Decisione relativa agli aiuti destinati ad agevolare la chiusura delle miniere di carbone non competitive — Annullamento parziale — Inscindibilità — Irricevibilità»)

(2014/C 39/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbúnión) (Madrid, Spagna) (rappresentanti: K. Desai, solicitore, S. Cisnal de Ugarte e M. Peristeraki, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: F. Florindo Gijón e A. Lo Monaco, successivamente F. Florindo Gijón e K. Michoel, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier, L. Flynn e C. Urraca Caviedes, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione 2010/787/UE del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (GU L 336, pag. 24)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) La Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbúnión) sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario.
- 3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 152 del 21.5.2011.

Ordinanza del Tribunale del 3 dicembre 2013 — Pri/UAMI — Belgravia Investment Group (PRONOKAL)(Causa T-159/12) ⁽¹⁾

(«Cancellazione dal ruolo — Conclusioni presentate al momento della rinuncia agli atti — Irricevibilità»)

(2014/C 39/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Pri SA (Clémency, Lussemburgo) (rappresentanti: C. Marí Aguilar e F. Márquez Martín, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Belgravia Investment Group Ltd (Tortola, Isole Vergini Britanniche) (rappresentante: J. Bouyssou, avvocato)

Oggetto

Da un lato, un ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI, del 20 dicembre 2011 (procedimento R 311/2011-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Pri SA e la Belgravia Investment Group Ltd e, dall'altro, domanda di rigetto della domanda di registrazione del marchio richiesto per tutti i prodotti contro i quali è diretta l'opposizione.

Dispositivo

- 1) La causa T 159/12 è cancellata dal ruolo del Tribunale.
- 2) Le conclusioni della Pri SA, contenute nella lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 13 settembre 2013, dirette a che, in primo luogo, il Tribunale dichiari il ritiro dell'opposizione, in secondo luogo, revochi la decisione della divisione di opposizione, del 7 dicembre 2010, nella parte in cui respinge in parte l'opposizione e, in terzo luogo, ordini l'iscrizione della «concessione totale» del marchio PRONOKAL sono respinte in quanto irricevibili.
- 3) La Pri SA è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'UAMI.
- 4) La Belgravia Investment Group Ltd è condannata a sopportare le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 194 del 30.6.2012.

Ordinanza del presidente del Tribunale del 18 dicembre 2013 — Istituto di vigilanza dell'Urbe/Commissione

(Causa T-579/13 R)

(«Procedimento sommario — Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Prestazioni di servizi di guardia e di accoglienza presso le "Case dell'Unione europea" a Roma e a Milano — Aggiudicazione dell'appalto a un altro offerente — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Inosservanza dei requisiti di forma — Irricevibilità»)

(2014/C 39/35)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Richiedente: Istituto di Vigilanza dell'Urbe SpA (Roma) (rappresentanti: avv.ti D. Dodaro e S. Cianciullo)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: F. Moro e L. Cappelletti, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione di aggiudicazione adottata il 27 agosto 2013 dalla Commissione e vertente su un appalto di servizi di guardia e di accoglienza presso le «Case dell'Unione europea» a Roma e a Milano

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

Ricorso proposto il 13 novembre 2013 — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte/UAMI — LG Electronics (compressor technology)

(Causa T-595/13)

(2014/C 39/36)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: S. Biagosch, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: LG Electronics, Inc. (Seul, Corea)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 5 settembre 2013 (procedimento R 1176/2012-1);
- condannare l'UAMI alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «compressor technology» per prodotti delle classi 7, 9 e 11 — Domanda di marchio comunitario n. 7 420 151.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la LG Electronics, Inc.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: i marchi denominativi «KOMPRESSOR PLUS» e «KOMPRESSOR» per prodotti delle classi 7 e 11.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto parziale del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 207/2009.

Ricorso proposto il 15 novembre 2013 — Emsibeth/UAMI — Peek & Cloppenburg (Nael)

(Causa T-596/13)

(2014/C 39/37)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Emsibeth SpA (Verona, Italia) (rappresentante: A. Arpaia, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata; e
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo «Nael», per dei prodotti nella classe 3 — richiesta di registrazione n. 9 726 894

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Peek & Cloppenburg KG

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: Marchio comunitario verbale «Mc Neal», per dei prodotti nella classe 3

Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione d'opposizione e rigetto della domanda di registrazione

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del Regolamento n. 207/2009.

- condannare l'interveniente alle spese, incluse quelle sostenute nel corso del procedimento di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente il disegno di una tigre e l'elemento denominativo «GELENKGOLD», per prodotti delle classi 5, 29 e 30 — Domanda di marchio comunitario n. 9 957 978.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la Haw Par Corp. Ltd.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: i marchi figurativi comunitari contenenti il disegno di una tigre, per prodotti della classe 5.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE), n. 207/2009.

Ricorso proposto l'11 novembre 2013 —
Cosmowell/UAMI — Haw Par (GELENKGOLD)

(Causa T-599/13)

(2014/C 39/38)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Cosmowell GmbH (Sankt Johann in Tirol, Austria) (rappresentante: J. Sachs, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Haw Par Corp. Ltd (Singapore, Singapore)

Ricorso proposto il 15 novembre 2013 — Mustang/UAMI — Dubek (20 CLASS A FILTER CIGARETTES Mustang)

(Causa T-606/13)

(2014/C 39/39)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mustang — Bekleidungswerke GmbH & Co. KG (Künzelsau, Germania) (rappresentante: S. Völker, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Dubek Ltd (Petach Tikva, Israele)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), procedimento R 2013/2012-4, del 5 settembre 2013;

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 13 settembre 2013, procedimento R 416/2012-4, riguardante il procedimento di opposizione contro la domanda di marchio comunitario n. 6 065 098;

- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la Dubek Ltd.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «20 CLASS A FILTER CIGARETTES Mustang» per prodotti della classe 34 — Domanda di marchio comunitario n. 6 065 098.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo e il marchio figurativo tedeschi «MUSTANG» per prodotti delle classi 9, 14, 18 e 25.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Epibac» per prodotti delle classi 3, 5 e 31 — Domanda di marchio comunitario n. 6 861 124.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la Millet Innovation SA.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: Marchi denominativi «EPITACT» per prodotti delle classi 3, 5 e 10.

Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: parziale rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 207/2009.

Ricorso proposto il 20 novembre 2013 — alfavet Tierarzneimittel/UAMI — Millet Innovation (Epibac)

(Causa T-613/13)

(2014/C 39/40)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: alfavet Tierarzneimittel GmbH (Neumünster, Germania) (rappresentante: U. Bender, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Millet Innovation SA (Loriol sur Drome, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- modificare la decisione della quarta commissione di ricorso del convenuto del 6 settembre 2013, procedimento R 1253/2012-4, nel senso di rigettare l'opposizione;
- condannare il convenuto alle spese.

Ricorso proposto il 25 novembre 2013 — Ratioparts-Ersatzteile/UAMI — Norwood Promotional Products Europe (NORTHWOOD professional forest equipment)

(Causa T-622/13)

(2014/C 39/41)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ratioparts-Ersatzteile-Vertriebs GmbH (Euskirchen, Germania) (rappresentante: M. Koch, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Norwood Promotional Products Europe, SL (Tarragona, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- modificare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'11 settembre 2013 (procedimento R 1244/2012-2) nel senso di rigettare l'opposizione B 1 796 807;
- condannare l'opponente alle spese del procedimento di opposizione e il convenuto nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso alle spese sostenute nel corso di tale procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «NORTHWOOD professional forest equipment» per prodotti e servizi delle classi 8, 9, 20, 25 e 35 — Domanda di marchio comunitario n. 9 412 776.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la Norwood Promotional Products Europe, SL.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo comunitario «NORWOOD» per prodotti della classe 35.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «MovieStation» per prodotti della classe 9 — Marchio comunitario n. 5 743 257.

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la MSI Technology GmbH.

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: l'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento n. 207/2009.

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del marchio di cui trattasi.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 26 novembre 2013 — TrekStor/UAMI — MSI Technology (MovieStation)

(Causa T-636/13)

(2014/C 39/42)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: TrekStor Ltd (Hong Kong, Cina) (rappresentante: O. Spieker, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: MSI Technology GmbH (Francoforte sul Meno, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- modificare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) del 27 settembre 2013 (procedimento R 1914/2012-4), nel senso di rigettare la richiesta della richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario «MovieStation» del 20 giugno 2011, e di condannarla alle spese relative a tale richiesta;

- condannare il convenuto alle spese.

Ricorso proposto il 2 dicembre 2013 — Sto/UAMI — Fixit Trockenmörtel Holding (CRETEO)

(Causa T-640/13)

(2014/C 39/43)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sto AG (Stühlingen, Germania) (rappresentanti: K. Kern e J. Sklepek, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fixit Trockenmörtel Holding AG (Baar, Svizzera)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- modificare la decisione della quarta commissione di ricorso del 25 settembre 2013 (procedimento R 905/2012-4) nel senso di accogliere l'opposizione nella misura in cui viene fatta valere con il ricorso e di rigettare la domanda di marchio comunitario n. 9 207 085;

- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la Fixit Trockenmörtel Holding AG.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «CRETEO» per prodotti delle classi 1, 2, 17 e 19 — Domanda di marchio comunitario n. 9 207 085.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: i marchi denominativi tedeschi «StoCretec» e «STOCRETE» per prodotti delle classi 1, 2, 17 e 19.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «PANTOPREM» per prodotti della classe 5 — domanda di marchio comunitario n. 9 043 973

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Takeda GmbH

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: i marchi denominativi comunitari «PANTOPAN», «PANTOMED», «PANTOPRAZ», «PANTOPRO» e il marchio denominativo nazionale «PANTOP» per prodotti della classe 5

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b); dell'articolo 59, prima frase; dell'articolo 64, paragrafo 1; dell'articolo 75; dell'articolo 76, paragrafo 1, seconda frase; dell'articolo 77 e dell'articolo 112, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009.

Ricorso proposto il 2 dicembre 2013 — Meda/UAMI — Takeda (PANTOPREM)

(Causa T-647/13)

(2014/C 39/44)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Meda AB (Solna, Svezia) (rappresentanti: G. Würtenberger e R. Kunze, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Takeda GmbH (Costanza, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso del 25 settembre 2013, procedimento R 2171/2012-4 per quanto riguarda l'opposizione avverso la domanda di marchio comunitario 9 403 983 «PANTOPREM»;
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese del procedimento.

Ricorso proposto il 4 dicembre 2013 — TrekStor/UAMI — (SmartTV Station)

(Causa T-649/13)

(2014/C 39/45)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: TrekStor Ltd (Hong Kong, Cina) (rappresentante: O. Spieker, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso del 1º ottobre 2013 (procedimento R 128/2013-4) e modificare la decisione impugnata nel senso che la registrazione del marchio «SmartTV Station» (domanda n. 010595577) sia consentita nella sua integralità;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SmartTV Station» per prodotti della classe 9 — domanda di marchio comunitario n. 10 595 577

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 207/2009.

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 207/2009.

Ricorso proposto il 6 dicembre 2013 — Gako Konietzko/UAMI (Forma di una confezione)

(Causa T-654/13)

(2014/C 39/46)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Gako Konietzko GmbH (Bamberg, Germania) (rappresentante: S. Reinhardt, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 19 settembre 2013, procedimento R 2232/2012-1;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento, incluse quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo tridimensionale, che rappresenta la forma di una confezione, per prodotti delle classi 3, 5 e 10 — domanda di marchio comunitario n. 10 899 037

Ricorso proposto il 9 dicembre 2013 — Enercon/UAMI (Tonalità del colore verde)

(Causa T-655/13)

(2014/C 39/47)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Enercon GmbH (Aurich, Germania) (rappresentante: R. Böhm, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell'11 settembre 2013, procedimento R 0247/2013-1;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo che rappresenta tonalità del colore verde, per prodotti delle classi 7, 16 e 28 — domanda di marchio comunitario n. 11 055 811

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009.

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 12 dicembre 2013 — BV/Commissione

(Causa F-133/11) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Nomina — Candidati iscritti negli elenchi di riserva dei concorsi il cui bando è stato pubblicato prima dell'entrata in vigore del nuovo Statuto — Inquadramento nel grado — Principio della parità di trattamento — Discriminazione in base all'età — Libera circolazione delle persone)

(2014/C 39/48)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: BV (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. P. Goergen)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J. Herrmann e A. F. Jensen, agenti)

Oggetto

L'annullamento della decisione della Commissione recante inquadramento della ricorrente, iscritta nell'elenco di riserva del concorso EPSO/A/17/04, il cui bando è stato pubblicato prima dell'entrata in vigore del nuovo Statuto, nel grado AD 6, scatto 2, in applicazione di disposizioni meno favorevoli.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) BV deve sopportare le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 133 del 5.5.2013, pag. 29.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 12 dicembre 2013 — Simpson/Consiglio

(Causa F-142/11) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Promozione — Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 9 in seguito al buon esito di un concorso per il grado AD 9 — Parità di trattamento)

(2014/C 39/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Erik Simpson (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. M. Velardo)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e A. F. Jensen, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 9 in seguito al buon esito del concorso EPSO/AD/113/07 «Capi unità (AD 9) di lingua ceca, estone, ungherese, lituana, lettone, maltese, polacca, slovacca e slovena nel settore della traduzione» e domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

- 1) La decisione del Consiglio dell'Unione europea del 9 dicembre 2010 è annullata.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal sig. Simpson.

⁽¹⁾ GU C 65 del 3.3.2013, pag. 26.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 12 dicembre 2013 — Hall/Commissione e CEPOL(Causa F-22/12) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Retribuzione — Assegni familiari — Assegno per figli a carico — Indennità scolastica — Figli della moglie del ricorrente che non vivono presso il domicilio della coppia — Condizioni per la concessione)

(2014/C 39/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mark Hall (Petersfield, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e M. Vandebussche)

Convenute: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti) e Accademia europea di polizia (CEPOL) (rappresentante: F. Bánfi, agente)

Oggetto

La domanda di annullare le decisioni recanti rigetto della domanda del ricorrente volta ad ottenere l'assegno per figli a carico e l'indennità scolastica per i tre figli di sua moglie, per il periodo in cui essi risiedevano ancora nelle Filippine.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile per la parte in cui è diretto contro l'Accademia europea di polizia.
- 2) La decisione implicita del 25 marzo 2011 nonché la decisione esplicita dell'11 luglio 2011 della Commissione europea recanti rigetto della domanda di assegno per figli a carico e di indennità scolastica per i tre figli della moglie di M. Hall, per il periodo in cui essi risiedevano ancora nelle Filippine, sono annullate.
- 3) Il ricorso diretto avverso la Commissione europea è respinto per il resto.
- 4) La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute da M. Hall.
- 5) M. Hall è condannato a sopportare le spese sostenute dall'Accademia europea di polizia.

⁽¹⁾ GU C 138 del 12.5.2012, pag. 35.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 12 dicembre 2013 — Lebedef/Commissione(Causa F-68/12) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Rapporto informativo — Esercizio di valutazione per l'anno 2010 — Domanda di annullamento del rapporto informativo — Domanda di annullamento del numero dei punti di promozione attribuiti)

(2014/C 39/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Frabetti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayer e G. Berscheid, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare i punti di promozione attribuiti al ricorrente e il suo rapporto informativo per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Lebedef sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 258 del 25.8.2012, pag. 28.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 12 dicembre 2013 — CH/Parlamento(Causa F-129/12) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Assistenti parlamentari accreditati — Risoluzione anticipata del contratto — Domanda di assistenza — Molestie psicologiche)

(2014/C 39/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CH (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti L. Levi, C. Bernard-Glanz e A. Tymen)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Alves e E. Taneva, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione di licenziamento della ricorrente e la decisione di rigetto della sua domanda di assistenza diretta ad ottenere il riconoscimento di molestie psicologiche, e una domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

- 1) La decisione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012, recante risoluzione del contratto di assistente parlamentare accreditato di CH, è annullata.
- 2) La decisione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012, recante rigetto della domanda di assistenza di CH del 22 dicembre 2011, è annullata.
- 3) Il Parlamento europeo è condannato a versare a CH l'importo di EUR 50 000.
- 4) Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute da CH.

⁽¹⁾ GU C 26 del 26.1.2013, pag. 73.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 12 dicembre 2013 — Marenco/REA

(Causa F-135/12) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Agente temporaneo — Assunzione — Invito a manifestare interesse — REA/2011/TA/PO/AD 5 — Mancata iscrizione nell'elenco di riserva — Regolarità del procedimento di selezione — Stabilità della composizione del comitato di selezione)

(2014/C 39/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Claudia Marenco (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues, A. Blot e A. Tymen)

Convenuta: Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) (rappresentanti: S. Payan-Lagrou, agente, e avv. B. Wägenbaur)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione di non includere la ricorrente nell'elenco di riserva della selezione REA/2011/TA/PO/AD5.

Dispositivo

- 1) La decisione, comunicata alla sig.ra Marenco con messaggio di posta elettronica del 12 marzo 2012, con cui il comitato di selezione relativo all'invito a manifestare interesse REA/2011/TA/PO/AD5 ha rifiutato, a seguito di riesame, di iscrivere il nome della sig.ra Marenco nell'elenco di riserva redatto in esito al procedimento di selezione, è annullata
- 2) L'Agenzia esecutiva per la ricerca sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla sig.ra Marenco.

⁽¹⁾ GU C 26 del 26.1.2013, pag. 74.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 16 dicembre 2013 — CL/AEA

(Causa F-162/12) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Agente temporaneo — Congedo di malattia — Reintegrazione — Dovere di sollecitudine — Molestie psicologiche)

(2014/C 39/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CL (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, J.-N. Louis e D. Abreu Caldas)

Convenuta: Agenzia europea dell'ambiente (AEA) (rappresentanti: O. Cornu, agente, avv. B. Wägenbaur)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione di reintegrare il ricorrente a seguito di un congedo di malattia successivamente alla data alla quale sarebbe stato idoneo al lavoro secondo i pareri medici.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) CL sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dall'Agenzia europea dell'ambiente.

⁽¹⁾ GU C 86 del 23.3.2013, pag. 30.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 16 dicembre 2013 — Roda/Commissione**(Causa F-30/13)**

(Funzione pubblica — Pensione di reversibilità — Decesso di un ex coniuge — Pensione alimentare — Procedimento precontenzioso — Necessità di un reclamo — Tardività — Irricevibilità manifesta)

(2014/C 39/55)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrente: Silvana Roda (Ispra, Italia) (rappresentante: L. Ribolzi, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione che respinge la domanda della ricorrente di beneficiare di una

pensione di reversibilità pari al 60 % dell'ultimo trattamento di base del suo ex coniuge defunto.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
- 2) La sig.ra Roda sopporta le proprie spese.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 6 dicembre 2013 — Marcuccio/Commissione**(Causa F-2/10 RENV)**

(2014/C 39/56)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT